

**CONVENZIONE PER LA RIELABORAZIONE DI DATI INERENTI LO SCAVO ARCHEOLOGICO PRESSO LA CANONICA DI SAN NICCOLO' (MONTIERI-GR)**

**TRA**

Il Comune di Montieri (CF. 81000670539 e P.I. 00753050533), in seguito indicato nel presente atto quale COMUNE) rappresentato da Stefania Muzzi il quale interviene per il presente atto non in proprio, ma in rappresentanza del COMUNE per il quale è responsabile del Settore Finanziario, nella sua esclusiva qualità di Istruttore direttivo autorizzato con Decreto n. 2/07, ad impegnare legalmente e formalmente l'ente che rappresenta;

**E**

L'Università di Siena, Dipartimento di Archeologia e Storia delle Arti (C.F. 80002070524 e P.I. 00273530527 denominata in seguito per brevità Università) rappresentata dal rettore pro tempore Prof. Angelo Riccaboni nato a La Spezia il 24/07/1959, a ciò autorizzato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del ;

Considerato che i suddetti componenti rinunciano di comune accordo all'assistenza dei testimoni, si premette:

- che in data 05/06/2008 tra le parti è stato stipulato un Protocollo d'Intesa per lo studio storico ed archeologico del territorio comunale di Montieri al quale sono funzionali gli scavi condotti presso la Canonica;
- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 77 in data 03.06.2010, è stato disposto di incaricare l'Università degli Studi di Siena – Dipartimento di Archeologia e Storia delle Arti – Area di Archeologia Medievale, della rielaborazione di dati inerenti lo scavo archeologico fino al 15.10.2010 del sito della Canonica di San Niccolò a Montieri.
- che l'Università ha già manifestato l'interesse allo svolgimento di tali attività;

Tutto ciò premesso, tra le parti, come sopra costitutesi, sempre nelle loro dichiarate qualità

**SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE**

**ART. 1**

La premessa è parte integrante della presente convenzione.

**ART. 2**

Il Comune di Montieri affida la rielaborazione dei dati inerenti lo scavo archeologico presso la Canonica di San Niccolò all'Università degli Studi di Siena, Dipartimento di Archeologia e Storia delle Arti, Area di Archeologia Medievale.

**ART. 3**

Le parti indicano, quali responsabili ai fini della corretta esecuzione della gestione del presente contratto, i seguenti responsabili scientifici/tecnici:

Per l'Amministrazione Comunale ; Stefania Muzzi – Responsabile del Servizio;

Per l'Università degli Studi di Siena il responsabile scientifico sarà la prof. ssa Giovanna Bianchi.

**ART. 4**

L'incarico che viene disciplinato con questa convenzione avrà la durata di mesi 3 dalla data di stipula del presente atto. Nel caso in cui le firme sull'atto non siano contestuali, la data di stipula è rappresentata dalla data apposta dall'ultimo firmatario.

*S. Riccaboni*

#### **ART. 5**

Al termine delle indagini, l'Università si impegna a consegnare quanto segue:

- planimetrie informatizzate e georeferenziate,
- archivio fotografico completo su base informatica,
- database relazionale della documentazione di scavo,
- relazione scientifica del lavoro svolto.

#### **ART. 6**

Le spese per l'espletamento dell'incarico si prevedono e si concordano in totali € 5.000,00 (cinquemila/00) compreso IVA per le attività oggetto della convenzione. La liquidazione di tale somma sarà effettuata, su presentazione di regolare fattura, 50% alla stipula del presente atto e per il restante 50% a seguito della consegna dei documenti di cui all'art. 5, mediante versamento al Monte dei Paschi di Siena, Agenzia 7, c/c 000005040093, ABI 1030.6 – CAB 14209, IBAN IT22PG10301420900005040093.

#### **ART. 7**

Le parti convengono che il Comune e l'Università abbiano la proprietà congiunta dei dati prodotti nel corso delle ricerche condotte nell'ambito della convenzione, e possano quindi utilizzare i risultati conseguiti per i propri fini istituzionali. Sono fatti salvi i diritti di proprietà intellettuale e quelli derivanti dallo sfruttamento dell'invenzione, che sono disciplinati dalle leggi vigenti in materia.

#### **ART. 8**

Le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione della presente Convenzione, qualunque sia la loro natura tecnica, amministrativa e giuridica, che non si siano potute definire in via amministrativa, saranno risolte dai competenti organi di giustizia amministrativa o ordinaria.

#### **ART. 9**

Ciascuna parte provvederà alla copertura assicurativa del proprio personale contro gli infortuni e per responsabilità civile per danni a cose o persone occasionati durante lo svolgimento delle attività previste. Vicendevolemente verrà assicurata la costante osservanza dei regolamenti di sicurezza e controllo in vigore negli ambienti in cui verranno eseguite le attività in oggetto.

#### **ART. 10**

Tutti gli oneri fiscali derivanti dal presente atto sono a carico del Committente. Il presente atto sarà sottoposto a registrazione in caso d'uso ai sensi della legislazione fiscale vigente. Le spese dell'eventuale registrazione sono a carico della parte che la richiede.

#### **ART. 11**

Il presente atto è composto da numero undici articoli, compreso il presente.

Siena

Comune di Montieri



Università degli Studi di Siena  
Il Magnifico Rettore

*[Handwritten signature]*